

Circol@re nr. 24 del 26 ottobre 2025

IMPRESE AGRICOLE, PESCA E ACQUACOLTURA

NUOVO CREDITO D'IMPOSTA NELLA LEGGE DI BILANCIO 2026

a cura del Dott. DANIELE LAURENTI, commercialista e revisore legale

*Il DdL di bilancio, all'art. 96 prevede un **credito d'imposta** in favore delle **imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli** e nel settore della **pesca** e dell'**acquacoltura** che effettuano **investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi**, come sotto schematicamente rappresentate.*

Agevolazione	Contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 40% per gli investimenti fino a 1 milione di euro .
Beneficiari	Imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell' acquacoltura .
Investimenti agevolati	Investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232
Periodo agevolato	A decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026, o fino al 30 giugno 2027 a condizione che entro il 31 dicembre 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Misura e soglia	Credito d'imposta nella misura del 40% per gli investimenti fino a 1 milione di euro .
Esclusioni cumulo	Il credito non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 446, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (beni strumentali 4.0), e di cui all'art. 96 del DdL di Bilancio (Zes Unica). È cumulabile con altre agevolazioni purché il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto .
Recapture	Se i beni sono ceduti a terzi , destinati a finalità estranee o in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al completamento degli investimenti, il credito è ridotto escludendo il relativo costo; il maggior credito eventualmente già utilizzato è riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Limiti di spesa e utilizzo-risorse	Il credito spetta nel limite massimo di spesa di 1.400.000 euro per l'anno 2026 e di 700.000 euro per l'anno 2027 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione , ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 34 Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e art. 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
Obblighi documentali e certificazione	I soggetti che si avvalgono del credito devono conservare la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi; fatture, documenti di trasporto e altri documenti devono contenere riferimento all'articolo. L'effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza con la contabilità devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti .
Certificazione per imprese non soggette a revisione	Per le imprese non obbligate alla revisione legale, la certificazione è rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39; i principi di indipendenza richiamati sono quelli dell'art. 10 del citato Decreto e, in attesa, quelli del codice etico IFAC. Le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito fino a 5.000 euro .

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it